

Ord. 104 del 06.08.2013

## IL SINDACO

**VISTO** il Regolamento sull'estetica cittadina approvato con delibera di C.S. Maggio 2007 e le finalità di tutela anche del decoro urbano cui esso si ispira;

**CONSIDERATO** che -fermi di divieti in esso contenuti e le deroghe previste- è stato rilevato che sul territorio comunale con particolare riferimento ai centri storici, ed alle zone a maggior flusso turistico, si verificano frequentemente comportamenti che vengono avvertiti da turisti e residenti come contrari al decoro di una località turistica di fama nazionale ed internazionale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminare in costume da bagno, a torso nudo, scalzi, provocare schiamazzi e compromettere il decoro.

**RITENUTO che tali comportamenti** risultano in contrasto con il decoro dei centri storici e dei luoghi più rinomati di un Comune a vocazione turistica che intende qualificare l'offerta turistica, assicurando agli ospiti condizioni di vivibilità e di tutela dell'estetica cittadina, del decoro e della decenza, soprattutto nelle zone a vocazione commerciale e nelle aree destinate al passeggio.

**RITENUTO** dover disporre conseguentemente come per altre rinomate località turistiche sul territorio nazionale -ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti in precedenti ordinanze e/o **Regolamenti**- **il divieto di camminare in costume da bagno, a torso nudo, scalzi, di provocare schiamazzi e compromettere il decoro dei luoghi turistici**

**VISTO** l'art.50 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## ORDINA

1) **Ferme le prescrizioni e i divieti contenuti in precedenti ordinanze - per le strade dell' intero territorio del Comune di Ischia ad eccezione delle traverse in prossimità delle spiagge- il divieto di camminare in costume da bagno, a torso nudo, scalzi, di provocare schiamazzi e compromettere il decoro dei luoghi.**

2) Gli eventuali trasgressori (saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall' art. 7 bis del D.Lgs 267/00 (da Euro 25 a 500 Euro).

### DISPOSIZIONI FINALI

Le precedenti ordinanze restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Comandante della Polizia Locale per l'adempimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

06 AGO. 2018



IL SINDACO  
Dott. Vincenzo Ferrandino